



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SANITARIA 24 febbraio 2009, n. 3

Esecuzione giudicata formatasi sull'ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez. II n. 1183/07, Ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez. II n. 701/08 e Ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez. II n. 1024/08, emesse su ricorso presentato dal Laboratorio di Analisi Cliniche "IGEA" con sede in Casarano di Antonello Negro.

L'anno 2009, il giorno 24 del mese di febbraio, in Bari presso la sede dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia - Via Caduti di Tutte le Guerre n.15

### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

Vista l'ordinanza TAR Puglia - Sezione II di Lecce, n.1183/07 del 28/11/2007, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione di Lecce, ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.

Vista l'Ordinanza TAR Puglia - Sezione II - di Lecce n. 701/08 del 31/7/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione di Lecce ha ordinato all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed alla Regione Puglia di dare esecuzione al provvedimento cautelare n. 1183/2007, ripristinando in toto il rapporto di accreditamento di che trattasi, entro il termine di trenta giorni a far data dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa;

Vista la successiva ordinanza TAR Puglia - Sezione II di Lecce, n.1024/08 del 6/11/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione di Lecce, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Bari, o suo delegato, per provvedere a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione delle ordinanze cautelari summenzionate, nel termine di trenta giorni a far data dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Visto il Decreto prefettizio prot. n. 08/26032/9C/Gab. del 19/11/2008, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha delegato il Dott. Luciano Marzano quale commissario ad acta, in funzione sostitutiva delle Amministrazioni intimate, a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione delle ordinanze di che trattasi;

Osservato che il Commissario ad acta, Dott. Luciano Marzano, in data 15/12/2008, attesa la complessità della vertenza in questione, ha richiesto all'On.le Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione di Lecce, una proroga di giorni 60 per l'esecuzione delle suddette

ordinanze, in quanto i 30 giorni che gli erano stati concessi non sarebbero stati sufficienti per l'adozione di tutti i provvedimenti previsti;

Preso atto che Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione di Lecce, con ordinanza n. 169/09 del 12/2/2009 ha concesso al Commissario ad-acta la proroga di 60 giorni per l'adempimento dell'incarico conferito con ordinanza n. 1024/2008;

Premesso

- che, il Dott. Antonello Negro, giusta testamento olografo pubblicato dal Notaio Rosario Pallara in data 10/5/2006 (Rep. n.16410), succedeva al Dott. Luigi Melica ( deceduto il 25/4/2006 e sino a tale data rimasto unico titolare del Laboratorio di Analisi Cliniche "IGEA" di Casarano (LE), nella direzione e nella titolarità del medesimo Laboratorio (già operante in regime di transitorio accreditamento con il S.S.N. ex art. 6, L. n.724/94), nonché nei correlati rapporti con il S.S.N.;

- che, con successivo ricorso R.G. n. 1747/07 il Dott. Antonello Negro, in qualità di titolare e legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche "IGEA", adiva il TAR di Lecce chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti specifici provvedimenti:

- che, con nota del Dirigente Unità Operativa Convenzioni della ASL LE ( Area Sud-Maglie), prot. n. 48692 dell'1/08/07, con cui al Laboratorio IGEA veniva restituita la contabilità relativa alle prestazioni da quest'ultimo erogate nel mese di giugno 2007;

- che, con nota del Subcommissario Area Sud della ASL LE e del Dirigente U.O. Convenzioni della medesima Area prot. n. 43193 P del 05.07.07, da cui si apprendeva che l' Amministrazione Sanitaria, a far data dell'1.06.07, aveva ritenuto cessato il rapporto intercorrente tra il Laboratorio IGEA e l'ASL LE, ciò in base ad una asserita volontà dello stesso di abbandonare il giudizio R.G. n. 1147/06 a suo tempo proposto innanzi a codesto On.le TAR onde ottenere la declaratoria del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di accreditamento transitorio e del correlato rapporto contrattuale con la ex AUSL LE/2;

- che, con nota a firma del Subcommissario Area Sud della ASL LE e del Dirigente U.O. Convenzioni della medesima Area, prot. n. 65180 P del 2.11.07, con cui l'ASL LE richiedeva all' Ufficio 2 del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato Regionale delle Politiche della Salute di "volere indicare se vi sono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione", contestualmente rappresentando che, nel contempo, era stato comunque "inibito alla struttura del Dott. Negro di operare in regime di accreditamento sino a quando codesto settore non avrà adottato i dovuti provvedimenti".

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, tuzioristicamente ed ove occorra, dei seguenti provvedimenti già impugnati innanzi a codesto On.le TAR nel precedente ricorso n. 1147/06 e qui di seguito elencati:

a) della nota 12.05.06 prot. n. 33957 dell'AUSL LE/2 di Maglie;

b) della nota dell'Assessorato Regionale alla Salute n. 24/3118/2 del 27.1.05, meramente richiamata nella prefata nota dell'AUSL LE/2 e, sempre, ove occorra;

c) delle Circolari del medesimo Assessorato n. 24/26570/116/18 del 26.11.1997; n. 24/1815/116/18 del 28.1.1999 e n. 24/12640/116/18 del 7.6.1999 a loro volta meramente richiamate nella succitata nota assessorile del 27.1.2005;

d) della nota 23.06.06 prot. n. 24/2028/PGS/2 della Regione Puglia, Assessorato Politiche della Salute Programmazione e Gestione Sanitaria (ufficio 2);

Premesso, altresì,

- che, nella Camera di Consiglio del 28.11.07, all'esito della discussione dell'istanza cautelare formulata nell'ambito del giudizio R.G. n. 1747/07, la II Sez. del TAR Lecce, con ordinanza n. 1183/07, sospendeva l'efficacia dei succitati provvedimenti gravati avendo ritenuto che: "...sussiste il fumus boni iuris della censura involgente la contraddittorietà della serie attizia posta in essere dalla ASL e qui oggetto di gravame - ed in particolare della nota del 5.7.07 con la quale la ASL dichiara espressamente cessato il rapporto di accreditamento col SSR del Laboratorio ricorrente, se solo si osserva che il contratto - conseguente all'approvazione del DIEF e all'invito del 2.11.06 rivolto direttamente al dr Negro - relativo al tetto di spesa assegnato al Laboratorio ricorrente per il 2006 (estensibile anche al 2007) avveniva senza alcuna riserva o condizione da parte del presidio sanitario (in particolare, senza alcun riferimento alla ordinanza cautelare n. 787 del 13.7.06 di questa Sezione ovvero agli esiti del giudizio di merito pendente dinanzi a questo TAR), di guisa che a ragione il Laboratorio ricorrente veniva indotto ad abbandonare il ricorso predetto avverso il primigenio atto di diniego alla prosecuzione del rapporto di accreditamento (ritenendo non implausibilmente superato tale ultimo atto per facta concludentia, e cioè per effetto del riconoscimento incondizionato del budget al Laboratorio ricorrente, individuato evidentemente quale controparte contrattuale nella veste di soggetto provvisoriamente accreditato)";

- che, alla base della sospensione degli atti gravati il TAR di Lecce esprimeva l'ulteriore considerazione secondo cui: "... a fronte di tale sequenza degli atti e dei comportamenti delle parti appare prima facie perplessa la determinazione ASL consistente nel ritenere cessato il rapporto inter partes per effetto della consolidazione dell'originario diniego alla prosecuzione del rapporto, in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse del primo ricorso n. 1147/06".

Considerato:

- che, a seguito e per l'effetto della tutela cautelare concessa dal TAR di Lecce con la prefata ordinanza, discende ineludibilmente l'obbligo dell'Amministrazione Sanitaria e della Regione Puglia, convenute in giudizio di riconoscere, sia la prosecuzione del rapporto di accreditamento transitorio in capo al Laboratorio di Analisi Cliniche "IGEA" nella persona del Dr Antonello Negro, suo titolare e legale rappresentante, sia l'attività e le relative spettanze maturate e maturande dal medesimo Laboratorio, a fronte delle prestazioni erogate, riconosciute legittime, dal mese di giugno 2007 in poi (mensilità a decorrere dalla quale la ASL, con i propri provvedimenti sospesi nell'efficacia, aveva ritenuto di restituire la relativa contabilità al Laboratorio IGEA, e da quest'ultimo poi alla prima ritrasmessa a seguito della intervenuta pronuncia cautelare).

- che, successivamente alla ordinanza n.1183/07, solo l'Azienda Sanitaria Locale LE, con nota prot. n.2007/0073798 P del 13/12/2007, a firma del Dirigente dell'U.O. Convenzioni dell' Area Sud , ha affermato che la struttura ricorrente "deve essere considerata comunque accreditata sino alla definizione del giudizio di merito", senza tuttavia che, né la Regione Puglia né la ASL LE, abbiano assunto le ulteriori determinazioni necessarie al fine di dare effettiva realizzazione alla pronuncia cautelare resa dal TAR di Lecce, e conseguente riconoscimento giuridico ed economico dell'attività svolta dal Laboratorio IGEA, ininterrottamente, in regime di accreditamento provvisorio dal giugno 2007 in poi.

- che, infatti, a tutt'oggi, non risulta ancora adottato un formale provvedimento di presa d'atto da parte della Regione Puglia della pronuncia cautelare resa dal Tar di Lecce e dei provvedimenti consequenziali, ed in particolare del ripristino in toto il rapporto di accreditamento di che trattasi.

- che, l'esecuzione delle pronunce cautelari costituisce un obbligo per la P.A., che ha il dovere inderogabile di adeguare al dispositivo dell'ordinanza la situazione di fatto e di diritto ivi sottesa.

- che, come rilevato, nella fattispecie le Amministrazione convenute (Regione Puglia e ASL LE) non hanno fattivamente dato esecuzione all'ordinanza n. 1183/07 resa dal TAR Lecce, ed in particolare con

il ripristino del codice di struttura al Laboratorio ricorrente, e con il conseguente correlato riconoscimento da parte della ASL LE delle prestazioni erogate dal medesimo a decorrere dal giugno 2007 in poi.

- che, la fondatezza di tali richieste è stata riconosciuta dal TAR Lecce con successive ordinanze n.701/08 (disponente l'esecuzione della tutela cautelare precedentemente accordata con la citata ordinanza n.1183/07) e la n. 1024/08 (di nomina del Commissario ad acta a fronte della perdurante inerzia delle amministrazioni intimite).

Per tutto ciò visto, premesso e considerato,

## DELIBERA

1) di dare esecuzione al giudicato formatosi con Ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez.II - n. 1183/07, Ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez.II n. 701/08 e Ordinanza T.A.R. Puglia - Lecce - Sez.II n. 1024/08, emesse su ricorso proposto dal Laboratorio di Analisi Cliniche "IGEA" con sede in Casarano, del Dr Antonello Negro;

2) di disporre la sospensione di tutti gli atti menzionati in premessa che si elencano:

- della nota 1/08/07 prot. 48692 P del Dirigente Unità Operativa Convenzioni della ASL LE ( Area Sud-Maglie), pervenuta il 6.08 successivo;

- della nota 5.07.07 prot. n. 43193 P a firma del Subcommissario Area Sud della ASL LE e del Dirigente U.O. Convenzioni della medesima Area, conosciuta dal ricorrente solo a seguito della ricezione della prefata nota dell'1.08.07;

- della nota 2.11.07 prot. n. 65180 P a firma del Subcommissario Area Sud della ASL LE e del Dirigente U.O. Convenzioni della medesima Area;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, tuzioristicamente ed ove occorra, dei seguenti provvedimenti già impugnati innanzi a codesto On.le TAR nel precedente ricorso n. 1147/06 e qui di seguito si elencano:

a) della nota 12.05.06 prot. n. 33957 dell'AUSL LE/2 di Maglie;

b) della nota dell'Assessorato regionale alla Salute n. 24/3118/2 del 27.1.05, meramente richiamata nella prefata nota dell'AUSL LE/2 e, sempre, ove occorra:

c) delle circolari del medesimo Assessorato n. 24/26570/116/18 del 26.11.1997; n. 24/1815/116/18 del 28.1.1999 e n. 24/12640/116/18 del 7.6.1999 a loro volta meramente richiamate nella succitata nota assessorile del 27.1.2005;

d) della nota 23.06.06 prot. n. 24/2028/PGS/2 della Regione Puglia, Assessorato Politiche della Salute Programmazione e Gestione Sanitaria (ufficio 2);

3) di ripristinare in toto il rapporto di accreditamento nei confronti del Laboratorio di Analisi Cliniche "IGEA" di Casarano (LE) del Dr Antonello Negro, ed in particolare di ripristinare i codici struttura con relativi codici ASL che di seguito si riportano:

- dall' 1/6/2007 in poi riconoscere il precedente codice struttura: 085437 e relativo codice ASL 160-111;

- dall'1/1/2008 in poi riconoscere il precedente codice struttura: 893227 e relativo codice ASL 160-116;

4) di demandare l'attivazione di ogni adempimento conseguente a quanto innanzi disposto agli Uffici competenti dell' Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia e agli Uffici competenti dell'ASL LE;

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

6) di disporre la pubblicazione della presente delibera come da norma;

7) di disporre la trasmissione della presente delibera al TAR Puglia Sezione II di Lecce, all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e ai legali del Laboratorio di Analisi Cliniche IGEA - Prof. Avv. Sticchi Damiani Ernesto, Avv. Pellegrino Ernesto e Avv. Petruzzi Giulio, tutti domiciliati in Lecce, alla via 95 RGT Fanteria n. 9.

Il Commissario ad Acta  
Dott. Luciano Marzano

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---